

FAQ DOTE GIOVANI

Numero	Question	Answer
1.	1.un'azienda ha necessità di assumere 1 figura professionale e quindi si individuano 2 candidati, la formazione (strumento 2) può essere attivata solo per 2 partecipanti, giusto?	Lo Strumento 2, prevede un numero minimo pari al doppio del fabbisogno assunzionale indicato dall'impresa indicato nel progetto . Le figure da formare, pertanto, devono essere <u>almeno</u> 2.(cfr. art.6 Avviso – Strumento 2 – Finalità (pag. 12).
2.	2. nell'allegato 1, nella sezione del piano finanziario, per l'attività di Analisi del fabbisogno si parla di "personale esterno" come se si intendessero professionisti. Posto che per questa attività l'azienda deve individuare un ApL, quel costo può essere la fattura dell'ApL per l'attività erogata, giusto?	Risposta affermativa. se l'APL è in qualità di soggetto fornitore le spese devono essere riferite al di "personale esterno" Nel caso di in cui l'APL è soggetto integrante dell'ATS/ATI le spese devono essere indicate come personale interno (cfr. Tabella riepilogo voci di spesa per Strumento pag. 22.)
3.	3. Nell'all 2 se L'OdF e l'ApL corrispondono con lo stesso soggetto, possono essere ripetuti i dati in entrambe le sezioni, giusto?	Sì, i dati sono da ripetere in quanto riferiti a soggetti giuridici distinti con un proprio codice di accreditamento regionale
4.	4. In caso di ATS tra aziende e OdF, l'OdF può essere Capofila?	L'OdF non può essere capofila. Ai sensi dell'articolo 5, il soggetto proponente è sempre l'impresa beneficiaria che intende procedere all'assunzione
5.	5. Le aziende per cui non si applica il DE MINIMIS (pag 19 avviso: Pesca, produzione primaria prodotti agricoli.....) non possono partecipare all'avviso. Giusto?	Sì, le aziende ricadenti in uno dei settori di cui all'art. 1, par. 1 del reg. (UE) 2023/2831 sono escluse (Cfr. Art. 8 dell'Avviso)
6.	6. I disoccupati beneficiari, possono essere persone che hanno usufruito del percorso 1 del PROGRAMMA GOL?	I disoccupati non sono i beneficiari dell'Avviso ma i destinatari. Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso, i beneficiari dell'Operazione di rilevanza Strategica sono grandi imprese e PMI abruzzesi, anche in raggruppamento. I giovani disoccupati e/o donne fino a 35 sono classificati quali destinatari dell'intervento (cfr. Elementi essenziali dell'avviso e Art. 4, comma 9). I destinatari dell'Avviso, al momento della sottoscrizione dell'accordo con l'impresa, non devono essere coinvolti in un percorso GOL
7.	7. Si chiede di confermare l'ammissibilità del Contratto Di Apprendistato nell'ambito dell'Avviso e, in caso affermativo, di specificarne eventuali condizioni, limitazioni o requisiti applicabili	Ai fini dello Strumento 4, il contratto di apprendistato può essere ammesso tra le tipologie contrattuali, fermo restando il rispetto delle condizioni previste all'art. 6, Strumento 4-Incentivi assunzionali.
8.	8. Nel caso di partecipazione in forma associata tramite ATI/ATS, si chiede di chiarire se le spese relative allo Strumento 1 e allo Strumento 2 debbano essere sostenute e rendicontate esclusivamente dal soggetto capofila oppure se ciascun partner debba sostenere e rendicontare la quota di propria competenza;	Ogni componente dell'ATS/ATI deve sostenere e rendicontare la quota di propria competenza, il soggetto capofila ha il compito di coordinare, raccogliere e presentare la rendicontazione complessiva all'amministrazione

FAQ DOTE GIOVANI

9.	In caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, le domande risultate ammissibili ma non finanziate confluiranno automaticamente in un eventuale successivo rifinanziamento dell'Avviso oppure sarà necessaria la presentazione di una nuova candidatura	Domanda allo stato non riscontrabile. Sarà oggetto di successiva valutazione da parte dell'Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 4, comma 10
10.	Quali modalità operative devono essere adottate in caso di rinuncia, decadenza o sostituzione dei disoccupati individuati nell'ambito dello Strumento 1? Si chiede inoltre di specificare eventuali termini, procedure e condizioni previste per la sostituzione dei beneficiari.	Per la definizione di "soggetto beneficiario" e "soggetto destinatario" si rimanda al precedente quesito n. 6 Per quanto concerne la possibilità di sostituire i "destinatari" si precisa quanto segue: In fase di presentazione proposta progettuale, l'impresa deve individuare il numero dei destinatari e i profili professionali (Allegato 2- proposta progettuale-lett. B.2 - STRUMENTO 1 – lett. D e E Strumento 4 Piano finanziario sportello digitale) Eventuali successive sostituzioni dei destinatari da assumere con lo strumento 4, devono essere preventivamente approvate dalla Regione Abruzzo (art. 14, comma 5) e, in ogni caso, i destinatari devono essere individuati tra coloro che hanno sottoscritto l'accordo con l'impresa alla conclusione dello strumento 1 (art. 6, STRUMENTO 1, Modalità presentazione proposta progettuale, comma 3)
11.	Con riferimento all'art. 5, comma 3, lett. b) dell'Avviso, che consente la presentazione della candidatura da parte di più imprese appartenenti alla stessa filiera produttiva o allo stesso settore, costituite o costituende in ATI/ATS, le quali si avvalgono di Università, ApL e/o OdF in qualità di fornitori, si chiede di chiarire quanto segue: 1. se un'ATI/ATS composta esclusivamente da imprese possa avvalersi di più Università, ApL e/o OdF, anche della medesima tipologia, affidando a ciascun fornitore attività riferite a imprese, percorsi o destinatari diversi nell'ambito dell'unica proposta progettuale. Si chiede, in particolare, se tale possibilità sia ammessa per: - lo Strumento 1, mediante il coinvolgimento di più ApL o Università; - lo Strumento 2, mediante il coinvolgimento di più Organismi di Formazione; - lo Strumento 3, mediante l'individuazione di più soggetti promotori dei tirocini in possesso dei requisiti previsti; 2. se, in tale fattispecie, trovino applicazione, per quanto compatibili, le modalità previste dall'art. 5, comma 5, per l'impresa singola, con particolare riferimento all'individuazione di ruoli, attività e costi dei	La risposta è positiva per gli Strumenti 1,2,3, fermo restando quanto previsto da: - art. 5, comma 4 - art. 6, Strumento 3, modalità di presentazione progetto, comma 4. - Per lo strumento 2 qualora dall'analisi dei fabbisogni sia emersa la necessità di professionalità diverse, con competenze afferenti a più profili professionali, il progetto potrà prevedere l'attivazione anche di più percorsi formativi a condizione che ogni corso deve essere erogato da un solo ODF Trovano applicazione le modalità di cui art. 5, comma 5, per all'individuazione di ruoli, attività e costi dei fornitori, alla sottoscrizione delle convenzioni, alla fatturazione e alla prova del pagamento.

FAQ DOTE GIOVANI

	fornitori, alla sottoscrizione delle convenzioni, alla fatturazione e alla prova del pagamento.	
12.	Con riferimento agli artt. 6 e 8 dell'Avviso, in merito ai regimi di aiuto, si chiede di confermare se sia corretta la seguente interpretazione: - Strumenti 1, 3 e 4: regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2023/2831; - Strumento 2: aiuti alla formazione ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014.	Si conferma che il regime di aiuto applicabile agli strumenti previsti dall'Avviso è quello disciplinato dall'articolo 8, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti "de minimis". Con riferimento specifico allo Strumento 2 – Formazione, si precisa che il richiamo contenuto all'articolo 6 dell'Avviso all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. è finalizzato esclusivamente a individuare le caratteristiche e i limiti delle attività formative ammissibili (quali, a titolo esemplificativo, le tipologie di formazione finanziabile e le esclusioni relative alla formazione obbligatoria) e non comporta l'applicazione del relativo regime di esenzione. Anche per tale Strumento il regime di aiuto applicabile resta quello previsto dall'articolo 8 dell'Avviso. Per quanto riguarda lo Strumento 3, l'indennità mensile che le aziende riconoscono ai tirocinanti non rientra in regime de minimis
13.	L'art. 6, al paragrafo relativo allo "Strumento 2 - Formazione per i giovani disoccupati", stabilisce che <i>"Le attività formative devono tenersi (...) presso le sedi accreditate di organismi di formazione presenti nel territorio regionale"</i>. A tal fine, si chiede se - nel rispetto della vigente Disciplina dell'Accreditamento degli OdF di cui alla D.G.R. n. 412 del 09/07/2025 - sia ammissibile erogare le attività formative anche presso sedi complementari e/o aule e laboratori esterni secondo le procedure regionali applicabili.	Risposta positiva. E' ammissibile erogare le attività formative anche presso sedi complementari e/o aule e laboratori esterni secondo le procedure e prescrizioni regionali della vigente Disciplina dell'Accreditamento, e , in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 8 dell'Avviso, purché le attività siano erogate nel territorio regionale
14.	Con riferimento alle attività previste dallo Strumento 1 e dallo Strumento 2, si chiede di chiarire se possano essere incaricati, in tutto o in parte, il datore di lavoro dell'impresa beneficiaria o personale dipendente della stessa, in possesso di adeguate competenze ed esperienza professionale. A titolo esemplificativo, si chiede se: - il datore di lavoro ovvero il responsabile delle risorse umane dell'impresa possa partecipare alle attività di orientamento, preselezione e incontro domanda-offerta dello Strumento 1; - il datore di lavoro o un dipendente, quale tecnico esperto del settore, possa svolgere attività di docenza nell'ambito dei percorsi formativi dello Strumento 2. Si chiede, inoltre, se tali prestazioni - previo incarico a cura dell'Università, dell'ApL o dell'OdF responsabile dell'erogazione - siano riconoscibili ai fini delle UCS previste dall'Avviso.	1. No. L'attività di orientamento, preselezione e incontro domanda-offerta deve essere svolta da una Università o APL in qualità di fornitore o componente dell'ATS/ATI liberamente scelta dall'impresa 2. Si purché il datore di lavoro o un dipendente siano in possesso dei requisiti richiesti e previsti in merito alla Fascia di docenza (cfr articolo 6-STRUMENTO 2- punto 5)

FAQ DOTE GIOVANI

15.	Con riferimento all'art. 12 dell'Avviso, la griglia attribuisce: - massimo 20 punti alla "Qualità ed efficacia della proposta progettuale"; - massimo 50 punti alla "Qualità dei servizi (Strumenti) proposti"; - massimo 30 punti all'"Efficienza della spesa"; - massimo 10 punti ai "Criteri premiali". La somma dei punteggi risulta pertanto pari a 110 punti, mentre il comma 5 stabilisce che il punteggio massimo è pari a 100 e che la soglia di ammissibilità è di 60/100. Si chiede pertanto di indicare la corretta articolazione dei punteggi, precisando se uno dei massimali riportati nella griglia costituisca un refuso oppure se sia prevista una riparametrazione del punteggio su base 100.	Trattasi di un Refuso. Si veda determinazione n. Determinazione DPH012/359 DEL 14.07.2026 di rettifica dell'art. 12 pubblicata su coesione.regione.abruzzo.it
16.	L'art. 5 prevede che l'impresa possa avvalersi di "Università e/o APL e/o Organismi di formazione" per la realizzazione delle attività di cui agli Strumenti 1, 2 e 3. L'art. 6, invece, con riferimento allo Strumento 1, richiama specificamente il ruolo di Università/APL nell'erogazione dei servizi di mediazione, preselezione e incontro domanda-offerta. Si chiede di chiarire se lo Strumento 1 possa essere realizzato anche da un Organismo di Formazione accreditato oppure se sia obbligatoria la realizzazione da parte di un'APL o di un'Università.	L'art. 6 prevede la realizzazione delle attività previste dallo Strumento 1 da una APL/Università, Il dettato di cui all'art. 5 è riferito complessivamente ai tre Strumenti citati (1, 2 e 3): ✓ Università/APL per Strumento 1, ✓ Organismi di formazione e/o Università per Strumento 2 ✓ le Università/APL/Organismi di formazione devono essere iscritti all'Albo regionale dei Soggetti promotori dei tirocini
17.	L'art. 5 prevede che il progetto possa essere presentato da una o più imprese in ATS/ATI con Università e/o APL e/o Organismi di Formazione. Si chiede di chiarire: • se sia ammissibile un'ATS/ATI composta esclusivamente da impresa/e e Organismo di Formazione; • qualora lo Strumento 1 debba essere necessariamente realizzato da Università o APL, se tali soggetti possano operare anche in qualità di fornitori dei servizi (soggetti terzi), senza far parte dell'ATS/ATI.	✓ No, un'ATS/ATI non può essere composta esclusivamente da impresa/e e Organismo di Formazione ma da impresa/e, ODF, Università e APL (cfr. 'articolo 5 comma 3 lettere b e c; ✓ Sì, Università o APL, possano operare in qualità di fornitori dei servizi (soggetti terzi), senza far parte dell'ATS/ATI come stabilito dall' articolo 5 comma 3 lettera b
18.	Si chiede di chiarire se, ai fini dell'ammissibilità del progetto, il contratto a tempo determinato debba necessariamente avere una durata di almeno 12 mesi oppure se siano ammissibili anche contratti di durata inferiore.	No, il contratto a tempo determinato deve avere durata di 12 mesi come più volte esplicitato nell'avviso in relazione allo strumento 4
19.	L'Avviso prevede la possibilità di presentare progetti da parte di imprese appartenenti alla stessa filiera produttiva o allo stesso settore. Si chiede di chiarire se, nell'ambito di uno stesso progetto, possano essere coinvolte imprese appartenenti a settori diversi qualora condividano il	Nell'ambito di uno stesso progetto, possano essere coinvolte imprese appartenenti a settori diversi qualora condividano il medesimo fabbisogno formativo (es. Soft Skills oppure competenze professionali comuni a più settori), fermo restando:

FAQ DOTE GIOVANI

	medesimo fabbisogno formativo (es. Soft Skills oppure competenze professionali comuni a più settori).	- art. 5, comma 4 - art. 6, Strumento 3, modalità di presentazione progetto, comma 4.
20.	L'art. 6 prevede che ciascun percorso formativo debba avere un numero minimo di partecipanti pari al doppio del fabbisogno assunzionale indicato nel progetto e che le assunzioni siano effettuate all'interno della rosa dei partecipanti formati. Si chiede di chiarire se il fabbisogno assunzionale indicato da ciascuna impresa costituisca un impegno vincolante. A titolo esemplificativo, qualora un'impresa indichi nel progetto un fabbisogno di tre nuove assunzioni e il relativo percorso formativo sia frequentato da sei partecipanti, l'impresa è tenuta ad assumere tutte e tre le risorse previste oppure è sufficiente procedere ad almeno un'assunzione per soddisfare il requisito minimo previsto dall'Avviso?	Si come indicato dall'articolo 9 comma 1 il fabbisogno assunzionale indicato da ciascuna impresa è un impegno vincolante poiché il Piano Economico del progetto approvato costituisce lo schema finanziario di riferimento in fase di gestione e rendicontazione dello stesso. Il comma 3 dello citato articolo 9 disciplina che lo Strumento 4 è, in ogni caso, considerato compiuto in considerazione del conseguimento di almeno il target intermedio previsto dall' articolo 6, Strumento 4, comma 21 e articolo dall'articolo 9 comma 7 D Strumento 4. L'articolo 15 comma 5 stabilisce che le variazioni delle assunzioni rispetto al piano delle assunzioni devono essere approvate dalla Regione. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, ciascuna impresa deve assumere almeno un giovane disoccupato fino 35 anni, nel rispetto di quanto previsto ai commi 7,8,9.
21.	1. la preselezione e la selezione delle risorse rientra in questa fase e il costo dell'attività rientra nel massimale dei 25.000 euro, giusto? 2. tale attività però si potrà fare a seguito di approvazione del progetto (entro massimo 2 mesi da avvio) oppure rientra nelle attività da fare subito per poter presentare il progetto stesso? 3. gli importi per le attività dello strumento 1, così come per lo strumento 2, saranno rimborsate dalla Regione all'azienda (se presenta in forma singola) o direttamente all'OdF/ApL scelta? 4. Per la formazione, ogni progetto ha una sua "aula" anche se la figura da assumere è una sola e quindi i beneficiari sono solo 2?	1. Risposta negativa. Vedasi Tabella riepilogo voci di spesa per Strumento pag. 22. € 25.000 (costo reale) si riferisce ad Analisi dei fabbisogni OCS € 35,37/h: si riferisce a <i>Servizi di consulenza connessi all'occupazione comprendenti le attività di orientamento e placement</i> I costi si riferiscono ai servizi di consulenza dettagliati all'art. 6, comma 4, dell'Avviso Nel piano finanziario: - alla voce A vanno riportati i costi dell'Analisi dei fabbisogni -alla voce B, vanno riportati i suddetti costi dei servizi di consulenza a OCS 2. In fase di presentazione proposta progettuale, l'impresa deve individuare il numero dei destinatari e i profili professionali (Allegato 2- proposta progettuale- lett. B.2 - STRUMENTO 1 – lett. D e E Strumento 4) Piano finanziario sportello digitale- Strumenti 1 (Voce A e B) No, se l'Impresa partecipa in forma singola l'ODF e l'APL scelti dall'impresa partecipano in qualità di soggetti fornitori pertanto gli importi per le attività dello strumento 1 e dello strumento 2 saranno rimborsati direttamente all'impresa previa presentazione dei documenti richiesti (cfr art.9 comma 3). 3. Qualora dall'analisi dei fabbisogni sia emersa la necessità di professionalità diverse, con competenze afferenti a più profili professionali, il progetto prevede l'attivazione di più percorsi formativi qualora dall'analisi dei fabbisogni sia emersa la necessità di professionalità diverse; in caso di una sola figura

FAQ DOTE GIOVANI

		professionale da formare il percorso è uno solo pertanto si conferma che, per la formazione, ogni progetto ha una sua "aula" anche se la figura da assumere è una sola e quindi i beneficiari sono solo 2
22.	1. Si chiede di chiarire se uno stesso Organismo di Formazione possa partecipare, in qualità di fornitore dei servizi o componente di ATS/ATI, a più progetti presentati da imprese diverse nell'ambito del presente Avviso. 2. Si chiede di chiarire se siano previsti limiti quantitativi o economici agli affidamenti che possono essere conferiti ad uno stesso Organismo di Formazione, Università o APL. In particolare, si chiede di sapere se esistano: un limite massimo di valore affidabile nell'ambito di un singolo progetto; un limite massimo di valore complessivamente affidabile allo stesso soggetto nell'ambito dell'intero Avviso. 3. L'Avviso disciplina il regime di aiuto "de minimis" all'art. 8, senza tuttavia distinguere espressamente il regime applicabile ai singoli Strumenti previsti dal progetto. Si chiede di chiarire se il contributo concesso per gli Strumenti 1 (Analisi dei fabbisogni), 2 (Formazione) e 3 (Tirocinio) sia anch'esso concesso in regime de minimis, oppure se tali interventi siano riconducibili ad altro regime di aiuto (ad esempio ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.). Si chiede inoltre di confermare se lo Strumento 4 (Incentivi all'assunzione) sia l'unico intervento soggetto al regime de minimis oppure se tale regime si applichi all'intero contributo concesso nell'ambito dell'Avviso.	1. La fattispecie non è esclusa dall'Avviso, fermo restando quanto previsto da: - art. 5, comma 4 - art. 6, Strumento 3, modalità di presentazione progetto, comma 4. 2. Si rinvia all'art. 7, comma 2, dell'Avviso: "Ogni progetto dovrà avere un contributo minimo ammissibile di € 50.000,00 ed un contributo massimo ammissibile € 250.000,00" e alla Tabella riepilogo voci di spesa per Strumento pag. 22. Non sussistono limiti quantitativi di affidamenti a APL/Università/ODF, fermo restando quanto precisato ai punti 1 e 2 della presente FAQ 22. 3. Regime di aiuto applicabile ai diversi strumenti Cfr: FAQ n.12
23.	1 Nel caso in cui l'APL non partecipi all'ATS ma operi come fornitore dell'azienda tramite apposita convenzione, quale criterio deve essere adottato per la valorizzazione della spesa relativa allo Strumento 1.1 - Analisi del fabbisogno? È possibile definire un importo forfettario oppure occorre fare riferimento, analogamente ai soggetti in ATS, al costo del personale effettivamente impegnato nel progetto? 2 Qualora l'Apl partecipasse al di fuori dell'ats e dunque in qualità di fornitore esterno, potrebbe prendere parte a più progetti presentati da aziende/cordate differenti? Oppure sono previsti vincoli / limiti in tal senso?	1. se l'APL è in qualità di soggetto fornitore le spese devono essere riferite al di "personale esterno". Nel caso di in cui l'APL è soggetto integrante dell'ATS/ATI le spese devono essere indicate come personale interno (cfr. Tabella riepilogo voci di spesa per Strumento pag. 22.) 2. La risposta è positiva per gli Strumenti 1,2,3, fermo restando quanto previsto da: - art. 5, comma 4 - art. 6, Strumento 3, modalità di presentazione progetto, comma 4. - Per lo strumento 2 qualora dall'analisi dei fabbisogni sia emersa la necessità di professionalità diverse, con competenze afferenti a più

FAQ DOTE GIOVANI

	In fase di rendicontazione dello strumento 1.1 (Analisi del fabbisogno) l'APL in qualità di fornitore esterno, da chi viene remunerata: direttamente dall'azienda mediante fatturazione dei servizi oppure da parte di Regione Abruzzo mediante la presentazione della documentazione a supporto? 3 Per i destinatari dell'intervento (giovani disoccupati/inoccupati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso), è prevista la pubblicazione di un avviso dedicato attraverso il quale possano presentare la propria manifestazione di interesse per candidarsi ad una proposta progettuale? 4 Un Organismo di Formazione accreditato anche come APL, può erogare sia le attività previste dallo Strumento 1 sia quelle previste dallo Strumento 2, oppure vi sono limitazioni in tal senso? 5 L'indennità mensile che le aziende riconosceranno ai tirocinanti, rientrano in regime de minimis?	profili professionali, il progetto potrà prevedere l'attivazione anche di più percorsi formativi a condizione che ogni corso deve essere erogato da un solo ODF Trovano applicazione le modalità di cui art. 5, comma 5, per all'individuazione di ruoli, attività e costi dei fornitori, alla sottoscrizione delle convenzioni, alla fatturazione e alla prova del pagamento. Nel caso di APL fornitore esterno, la presentazione della rendicontazione è effettuata dall'azienda beneficiaria 3. Art. 6-Strumenti 1- Modalità di presentazione della proposta progettuale Comma 2. 4. Un Organismo di Formazione accreditato anche come APL, può erogare sia le attività previste dallo Strumento 1 sia quelle previste dallo Strumento 2 5. Vedasi FAQ n.12
24.	1. A pag 9 dell'avviso si legge: "6. Ciascuna impresa richiedente deve effettuare almeno una assunzione a tempo indeterminato/determinato di giovani disoccupati fino a 35 anni, anche a seguito della conclusione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro o con altro datore di lavoro". Questo vuol dire che, ai fini del placement, un'azienda può riassumere un lavoratore che ha già lavorato presso quell'azienda? O che l'azienda può assumere a tempo indeterminato un dipendente ancora attivo a tempo determinato? o cosa? 2. Immagino di no ma qualche azienda chiede con insistenza: L'azienda può inserire nel progetto come destinatario (e coprire l'obbligo di assunzione) un disoccupato che ha svolto un tirocinio nella stessa azienda?	1 Si, un'azienda può assumere un disoccupato che ha già lavorato presso quell'azienda; l'incentivo per la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato non è ammissibile dall'Avviso. 2 Si, l'azienda può inserire come destinatario un disoccupato che ha svolto precedentemente un tirocinio nella stessa azienda; in merito alla possibilità di attivare lo strumento 3 per questo caso si rimanda alle LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI NELLA REGIONE ABRUZZO" Si ricorda che i destinatari devono essere giovani disoccupati ai sensi del D.lgs. n.150/2015, come previsto all'art. 4, comma 9 dell'Avviso.
25.	In caso di scelta dello Strumento 2 – Formazione per i giovani disoccupati la formazione che verrà erogata presso la sede dell'organismo di formazione oppure in modalità Fad Sincrona è possibile da parte dell'ente formativo incaricare come docente il legale rappresentante e/o socio e/o lavoratore	Lo Strumento 2 è obbligatorio (art. 4, comma 5, lett.b) 2.Art. 5, Strumento 2-Modalità di presentazione progetto:

FAQ DOTE GIOVANI

	impiegato nell'impresa presso cui poi il/i disoccupato/i potrebbe/ro svolgere il tirocinio formativo extra curriculare (Strumento 3) oppure essere assunto e ricevere l'incentivo assunzionale (Strumento 4).	Co. 3. Le attività formative devono tenersi presso le sedi delle Università regionali abruzzesi o presso le sedi accreditate di organismi di formazione presenti nel territorio regionale. Co. 10. In caso di formazione svolta attraverso le comuni Piattaforme in streaming, la Piattaforma utilizzata deve prevedere esclusivamente la modalità sincrona (Per modalità di erogazione, commi 11 e 12 e seguenti) 3.Si purché il datore di lavoro e/o un dipendente siano in possesso dei requisiti richiesti e previsti in merito alla Fascia di docenza (cfr articolo 6- STRUMENTO 2-punto 5)
26.	1. In caso di utilizzo di docente interno all'azienda come formatore incaricato dall'ODF in relazione allo Strumento 2 – Formazione per i giovani disoccupati questo deve essere esplicitato in qualche campo descrittivo ed eventualmente in quale sezione dell'Allegato 2 – Proposta progettuale visto che non è indicata una apposita sezione dove evidenziare tale casistica? 2. Nel caso di ritiro dei destinatari dalla misura oggetto dell'Avviso è possibile per i soggetti coinvolti APL e/o Organismo di formazione accreditato poter rendicontare le voci di spesa fino quel momento sostenute/erogate. a. Esempio: dopo che sono stati erogati i servizi previsti dallo Strumento 1 – Analisi dei fabbisogni e dopo l'erogazione della formazione prevista dallo Strumento 2 – Formazione per i giovani disoccupati nel caso in cui uno o più destinatari dovessero ritirarsi per motivazioni non imputabili all'APL e/o Organismo di formazione e questo ritiro non rende perseguibili le ulteriori fasi previste (eventuale Strumento 3 e poi Strumento 4) quest'ultimi (APL e/o ODF) possono rendicontare le attività fino a quel momento svolte/erogate?	1.In sede di candidatura deve essere indicata esclusivamente la Fascia della docenza. I docenti dovranno essere comunicati in fase di avvio dello strumento 2; la documentazione di gestione del Progetto verrà fornita in un secondo momento. 2. Come indicato dall'articolo 9 comma 4 "qualora lo Strumento 4 non venisse attivato o non portato a compimento per cause di forza maggiore (non accettazione debitamente comprovata e sottoscritta dal destinatario della dote, dimissioni, diverse dalle dimissioni per giusta causa da parte del destinatario della "dote", licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), ciò non ostacolerà il riconoscimento del contributo riconosciuto a fronte della completa realizzazione degli Strumenti da 1 a 3. Lo Strumento 4 è, in ogni caso, considerato compiuto in considerazione del conseguimento di almeno il target intermedio "
27.	1) Il capofila dell'ATI/ATS deve essere necessariamente un'impresa, oppure può assumere il ruolo di capofila anche un'APL o un Odf? Rif.: Art. 5, c. 6; All. 2 e 7 2) Nella forma con raggruppamento (art. 5, c. 3, lett. c), l'APL/Odf diventa partner dell'ATI/ATS: gli Strumenti 1-2-3 vengono in tal caso remunerati come quota di partenariato o comunque tramite fattura del fornitore all'impresa? La scelta della forma incide sulla valutazione di merito? Rif.: Art. 5; Art. 12 3) L'impresa deve anticipare tutti i costi (servizi dei fornitori e indennità di tirocinio) e ottenere poi il rimborso, oppure la Regione può pagare direttamente	1.L'Odf non può essere capofila. Ai sensi dell'articolo 5, il soggetto proponente è sempre l'impresa beneficiaria che intende procedere all'assunzione 2. Trovano applicazione le modalità di cui art. 5, comma 6, per all'individuazione di ruoli, attività e costi dei fornitori, alla sottoscrizione delle convenzioni, alla fatturazione e alla prova del pagamento. Nel caso di ATI/ATS, si rinvia a quanto previsto all'art. 9, comma 3, e Tabella a pag. 22.

FAQ DOTE GIOVANI

	i fornitori? Quali sono i tempi medi di erogazione dei rimborsi per singolo Strumento? Rif.: Art. 9 4) La fideiussione del 35% è a carico dell'impresa beneficiaria o del capofila? Il suo costo è speso ammissibile a rendicontazione? In ATI/ATS chi la sottoscrive? Rif.: Art. 9, c. 6	3. Le spese devono essere sostenute dalle imprese beneficiarie e sono rimborsate dalla regione, nel rispetto dei principi e criteri di cui all'art. 9, comma 2. 4. Nel caso di partecipazione dell'impresa in forma singola, la fideiussione è a carico dell'impresa beneficiaria; nel caso di partecipazione in ATI/ATS, la polizza deve essere presentata dall'ATS, in persona dell'impresa capofila. Il costo è ammissibile a rendicontazione nell'ambito dello Strumento 1.
28.	L'art 9 punto 6 dell'Avviso recita "l'attivazione del circuito finanziario avviene attraverso l'erogazione di pagamenti intermedi per singolo strumento...". "La Regione procederà all'erogazione del primo pagamento solo dietro presentazione di garanzia fideiussoria, e relativa quietanza di pagamento, corrispondente al 35% del contributo ammesso a finanziamento". L'azienda capofila è obbligata a stipulare una polizza fideiussoria anche qualora la richiesta del saldo venga effettuata a conclusione dei 4 Strumenti, quindi al termine dell'intero progetto? Oppure è possibile effettuare la rendicontazione SOLO per pagamenti intermedi al termine di ogni singolo Strumento?	Il circuito finanziario deve rispettare l'art. 9, comma 7, dell'Avviso. Pertanto, la polizza fideiussoria deve essere presentata con la rendicontazione dello Strumento 1.